

SCHEMA DI CONTRATTO

REPERTORIO N.....

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E DELLA GESTIONE DOCUMENTALE

L'anno, il giorno del mese di in Roma presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l'Innovazione Tecnologica e la Comunicazione (codice fiscale 80237250586), nel contesto del presente atto indicato per brevità come "Amministrazione", nella sua sede di Via Fornovo 8, innanzi a me, dott., nominato con D.D G. Ufficiale Rogante del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, non assistito da testimoni per espressa e concorde rinuncia fatta dalle parti contraenti, sono presenti, Dirigente della Divisione della Direzione Generale per l'Innovazione Tecnologica e la Comunicazione, in rappresentanza dell'Amministrazione, come da decreto di delega alla stipula del presente atto del, e il sig., nato a il, nella sua qualità di in virtù di, in rappresentanza della Società con sede legale in, Via, codice fiscale

Detti comparenti, della cui identità personale e poteri io Ufficiale Rogante sono certo, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1

NORME REGOLATRICI

L'esecuzione del contratto è regolata:

- a) dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e la Società;
- b) dal disciplinare di gara, dal capitolato tecnico, nonché dall'offerta tecnica ed economica presentate dalla Società, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se allo stesso materialmente non allegati, e che la Società dichiara di conoscere e di accettare integralmente. Nel caso in cui gli atti e i documenti di gara sopra richiamati prodotti dall'Amministrazione presentino elementi di discordanza con gli atti prodotti dalla Società, prevarrà la versione più favorevole all'Amministrazione;
- c) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e dalle successive disposizioni che dovessero essere emanate in futuro, con efficacia sui rapporti in corso;
- d) dal DPCM n.452/97;
- e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative, anche comunitarie, già emanate e che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.

ART. 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura del servizio di conduzione del sistema informatico per la gestione del protocollo e dei documenti, nonché la gestione dei servizi di supporto agli utenti. La fornitura è divisa in tre servizi, distinti e indivisibili:

1. Manutenzione Evolutiva, adeguativa e migliorativa;
2. Manutenzione Correttiva;
3. Servizi di supporto agli utenti

ART. 3

MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Le attività di cui al precedente art. 2 dovranno essere rese dalla Società in stretto raccordo con l'Amministrazione, nel rispetto delle direttive che verranno da questa impartite e secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica citata al precedente art. 1.

ART. 4

OBBLIGATORIETA', DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha la durata di 24 mesi complessivi, estensibile di altri 12 mesi, a partire dalla data di sua efficacia. In tale durata sono compresi i periodi di transizione iniziali e finali della durata di 30 giorni solari di cui al punto 2.2 del Capitolato di gara.
2. La Società assicura la garanzia dei prodotti forniti per un periodo minimo di 12 mesi dalla conclusione del contratto, con le modalità indicate al punto 5.2 del capitolato.
3. Il presente contratto sarà impegnativo per la Società a partire dalla data di sottoscrizione, mentre sarà vincolante per l'Amministrazione solo dopo che il relativo decreto di approvazione sarà stato registrato nei modi di legge.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà, per ragioni di urgenza, nelle more della predetta registrazione, di richiedere alla Società l'inizio delle prestazioni oggetto del presente contratto, dopo l'avvenuta approvazione del medesimo.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, a proprio insindacabile giudizio e senza che la società aggiudicataria possa vantare diritto alcuno, alla scadenza della prima annualità, con preavviso scritto di almeno tre mesi.

ART. 5

RESPONSABILE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLA SOCIETA'

1. La Società dovrà nominare, entro i primi 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione a suo favore della gara, un Responsabile di Progetto, il quale svolgerà le attività previste nel capitolato tecnico.
2. L'Amministrazione nominerà un proprio Responsabile del Contratto **che svolgerà le attività previste dal capitolato tecnico**
3. La nomina sarà comunicata con notificazione scritta.

ART. 6

CORRISPETTIVI

1. Per le attività di manutenzione evolutiva, l'Amministrazione corrisponderà un prezzo di Euro (.....) IVA esclusa, per punto funzione.
2. Per le attività di manutenzione adeguativa e migliorativa, l'Amministrazione corrisponderà un canone trimestrale posticipato complessivo di Euro (.....) IVA esclusa
3. Per le attività di manutenzione correttiva, l'Amministrazione corrisponderà un canone trimestrale posticipato complessivo di Euro (.....) IVA esclusa.
4. Per i servizi di supporto agli utenti, l'Amministrazione corrisponderà un importo pari ai compensi unitari giornalieri indicati nell'offerta economica per la figura professionale prevista, rapportati al numero delle giornate effettivamente erogate.

ART. 7.

MODIFICA QUANTITATIVA DELLA FORNITURA

Qualora, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui al precedente art. 2, entro i limiti del quinto del corrispettivo indicato al precedente art. 6, punto 5, la Società espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e dell'art. 120 del R.D. 23.5.1924, n. 827.

ART. 8

MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il pagamento del canone trimestrale, salvo decurtazioni di eventuali penali, verrà effettuato dall'Amministrazione dietro presentazione di fatture, con le modalità indicate in fattura e nei tempi previsti dalle normative vigenti.
2. La fatturazione e il relativo pagamento sono subordinati alla presentazione della reportistica mensile validata dall'Amministrazione.
3. Il pagamento delle attività di manutenzione applicativa, salvo decurtazioni di eventuali penali, verrà effettuato dall'Amministrazione dietro presentazione di fatture, con le modalità indicate in fattura e nei tempi previsti dalle normative vigenti.
4. La fatturazione ed il relativo pagamento sono subordinati alla presentazione dei verbali di collaudo con esito positivo
5. Tutti i pagamenti saranno effettuati mediante accreditamenti sul conto corrente bancario n., intestato a, presso – via .- COD. ABI, CAB

ART. 9

PENALI

1. In caso di mancato raggiungimento dei livelli di servizio definiti nel Capitolato tecnico, per cause direttamente imputabili alla Società, l'Amministrazione ha facoltà di applicare a propria discrezione le penali descritte nel capitolato tecnico stesso.
2. Le penali così comminate verranno incamerate mediante prelievo corrispondente sulla cauzione definitiva prestata dalla società di cui al successivo articolo 12 o detraendole dal pagamento dovuto.
3. Qualora il ritardo sia tale da rendere inutile la prestazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto incamerando, a titolo di penale, la cauzione definitiva secondo quanto disposto dal successivo articolo 10.

ART. 10

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ferma restando l'applicazione delle penali e salva in ogni caso la facoltà d'esecuzione in danno, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in ogni momento in caso di grave e/o reiterato inadempimento alle obbligazioni del presente contratto.
2. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione, senza bisogno di messa in mora e con un semplice provvedimento amministrativo, procederà all'incameramento, a titolo di penale, della cauzione definitiva prestata dalla Società e all'esperimento dell'azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggiore danno, salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

ART. 11

FORZA MAGGIORE

Nessuna delle parti avrà responsabilità verso l'altra per perdita o danno che risulti da ritardi o mancata esecuzione di tutto o qualsiasi parte del presente contratto, se tale ritardo o mancanza è dovuto, totalmente o parzialmente ad eventi, circostanze, o cause non dipendenti dal suo controllo e non dovute a negligenza delle parti. Tali eventi, circostanze, o cause comprenderanno, senza limitazione, catastrofi, scioperi, serrate, sommosse, guerre, terremoti, incendi o esplosioni, mentre è espressamente esclusa la capacità di fare fronte ad obblighi finanziari.

ART. 12 DEPOSITO CAUZIONALE

La Società ha prestato cauzione, a garanzia del completo ed esatto svolgimento dei servizi, per una somma di Euro (.....), pari al ...% dell'importo contrattuale al netto di IVA, calcolato come indicato nel disciplinare di gara, mediante, da valere sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali.

ART. 13 SUBAPPALTO

La Società non affiderà in subappalto alcuna delle attività oggetto del presente contratto,
(*oppure*)

La Società potrà subappaltare, nella misura del % dell'importo contrattuale, le attività di ai sensi dell'art. 118 del D. l.vo 163/2006.

ART. 14 CONTROVERSIE E DOMICILIO LEGALE

1. A tutti gli effetti del presente contratto, e per tutte le controversie eventualmente derivate dalla interpretazione e dalla esecuzione del suo contenuto, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente sarà quella del Foro di ROMA.
2. Convengono altresì che gli atti giudiziari e stragiudiziali connessi al presente contratto saranno notificati all'Amministrazione presso l'Avvocatura Generale dello Stato, la cui sede ne costituisce domicilio elettivo.
3. Agli effetti amministrativi e giudiziari la Società dichiara il proprio domicilio legale in, con l'intesa, che ove questo venisse a mancare, il domicilio si intenderà trasferito presso il Municipio di Roma.

ART. 15 RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

1. La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
2. La Società si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti che sono impegnati nelle prestazioni oggetto del presente incarico, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le attività finalizzate alla fornitura di cui in oggetto e, in genere, da ogni contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
3. La Società dichiara e garantisce di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri dipendenti previsti dalla normativa vigente.
4. La Società è responsabile dell'osservanza delle disposizioni di legge in vigore in materia di

sicurezza sul lavoro, ed in particolare di quanto previsto dal D.Lgs. 19.09.94 n.626, modificato ed integrato dal D.Lgs. 19.03.96 1996 n.242.

ART. 16

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. La Società. manterrà riservati e darà istruzione al proprio personale affinché vengano mantenuti riservati i dati economici, statistici, amministrativi e quelli concernenti il personale, che vengano portati a sua conoscenza, in relazione all'effettuazione delle prestazioni di cui al presente contratto e che sono stati formalmente dichiarati riservati all'Amministrazione.
2. La Società si impegna ad usare nei confronti di tali dati riservati il livello di discrezione, non inferiore alla cura e discrezione usate dalla stessa nei confronti dei propri dati riservati di natura simile.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché, salva diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Società sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. Corrispondentemente l'Amministrazione manterrà riservate le informazioni tecniche della Società che fossero portate a sua conoscenza nonché i dati tecnici forniti dalla Società stessa.
5. L'Amministrazione manterrà tali dati riservati fino a che non siano disponibili pubblicamente, e comunque, non oltre due anni dal completamento delle prestazioni di cui al presente contratto.

ART. 17

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico della Società tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali applicabili, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo di rivalsa. A tal fine la Società espressamente dichiara che le prestazioni e forniture di cui al presente contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che la Società è tenuta al versamento e che le compete, quindi, la rivalsa della detta imposta, ai sensi del D.P.R. 633/72, per cui peraltro al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa ai sensi del D.P.R. 131/86.
2. E, richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali, da me interpellate, lo approvano e con me lo sottoscrivono.
3. Questo atto, redatto in tre originali scritto a mezzo personal computer da persona di mia fiducia e sotto la mia vigilanza, si compone di facciate.

LETTO, SOTTOSCRITTO E CONFERMATO

PER L'AMMINISTRAZIONE

(.....)

L'UFFICIALE ROGANTE

(dott.)

PER LA SOCIETA'

(.....)